

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* che si spedirà a tutti i municipi dell'Albania.

La pubblicazione degli atti in parola sulla *Gazzetta Ufficiale* si farà al massimo due settimane dopo la votazione. L'atto entra in vigore e si mette in esecuzione un mese dopo la pubblicazione; escluse le leggi che determinano un tempo diverso per l'entrata in vigore. Gli atti aventi forza legale verranno inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Art. 37. — La Presidenza della Camera è tenuta, entro la sessione, a restituire al Potere esecutivo ogni progetto da esso Potere presentato e dalla Camera respinto, esprimendo le ragioni per cui non venne approvato detto progetto.

Art. 38. — Nessun progetto di legge non approvato dalla Camera dei Deputati potrà essere presentato per la discussione una seconda volta nella stessa sessione.

Art. 39. — Il Potere esecutivo presenterà ogni anno alla Camera dei Deputati, per esame ed approvazione, il bilancio generale delle entrate e delle spese dello Stato, corredato da una relazione che indicherà il modo ed i mezzi con cui si potrà fare fronte alle spese.

Tutte le entrate e le spese dello Stato saranno iscritte nel bilancio. Il bilancio dovrà essere sempre presentato all'inizio della sessione autunnale, e questa non potrà essere chiusa, se non dopo averlo votato.

Il modo della compilazione del bilancio verrà stabilito con legge. Il bilancio viene votato per capitoli, in due letture, in due giorni diversi.

Il Potere esecutivo alla fine dell'anno finanziario ed entro la seconda sessione dell'anno finanziario, dovrà presentare alla Camera dei Deputati, per esame ed approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, che viene votato una volta nel suo insieme.

Art. 40. — Qualora per l'inizio del nuovo anno finanziario, per una qualsiasi ragione, non si giunga a dare al nuovo bilancio definitiva forma legale, il Potere esecutivo applicherà il prece-